

N. 4/2017

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- La dichiarazione on line entro il **31 ottobre 2017**
- Comitato Nazionale dei Delegati del 12-13/10/2017
 - Relazione del Presidente di Inarcassa
 - Prestazioni ad enti pubblici ad 1,00 €
 - Risposta dei ministeri al riesame del +3% di interesse sui depositi
 - Polizza sanitaria e contestazioni varie
 - Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi - Legge 232/2016.

-
-
- La dichiarazione on line entro il 31 ottobre 2017

Attenzione alla imminente scadenza in quanto quest'anno la dimenticanza può portare a conseguenze impreviste. Non aver presentato la Dich. nel termine è una irregolarità, ed alcune agevolazioni e/o prestazioni potranno essere concesse solo a chi è in regola con la Dich.

Vi rimando al sito della cassa ove trovate tutto:

<http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7310.html>

Alcuni appunti in ordine sparso che potrebbero esservi utili, appunti che derivano da contatti con i colleghi della mia provincia che avevano dubbi.

I compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative (ricompresi nei quadri del Modello Unico riservati al reddito professionale) in quanto attinenti alla professione, sono assoggettabili alla contribuzione di Inarcassa e devono essere inclusi nel reddito da dichiarare.

Per l'individuazione delle attività che sono riconducibili alla professione di ingegnere ed architetto, anche se svolte con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di un contratto a progetto si rimanda alla circolare INPS n.72 del 10/04/2015.

<https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2072%20del%2010-04-2015.htm>

L'indennità di maternità e l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel 2016 riportata nel rigo R3 della dichiarazione Redditi 2017 non deve essere detratta dalla somma risultante dal rigo RE23 in quanto equiparata a tutti gli effetti a reddito professionale.

PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

A partire dalla dichiarazione relativa al 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita, la cui

disciplina è contenuta nell'art. 5.1 ter del RGP.

<http://www.inarcassa.it/site/home/cose-inarcassa/regolamento-generale-di-previdenza.html>

Il contributo integrativo andrà versato nell'anno in cui la prestazione è diventata esigibile fiscalmente, senza dovere effettuare alcuna anticipazione.

A tal proposito nel modello di dichiarazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) Le prestazioni professionali fatturate nel 2016 per le quali l'IVA è esigibile in anni futuri (rif. VE37 Mod. IVA 2017);
- b) Le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti (2012-2015) per le quali l'IVA è divenuta fiscalmente esigibile nel 2016 (rif. VE39 Mod. IVA 2017).

Si dovrà compilare l'Allegato 3 nel quale vanno indicate le fatture emesse nel quadriennio 2012-2015 con Iva ad esigibilità differita.

Attenzione!!! Non sarà più possibile inserire negli anni futuri prestazioni professionali relative al periodo 2012-2015.

Con tali dati Inarcassa avrà tutta la situazione dell'IVA ad esigibilità differita e, negli anni a seguire, man mano che si incasserà l'IVA si potrà riversare il 4% di contributo integrativo senza più doverlo anticipare.

Dalle istruzioni per la compilazione:

I professionisti che hanno adottato il **regime agevolato** introdotto dall'art. 27 del D.L. n.98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, sono tenuti a compilare il quadro LM e devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo **LM6** al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione al rigo LM9.

Attenzione: gli importi da dichiarare sono quelli esposti al rigo LM6 e sugli stessi non deve essere effettuata alcuna detrazione dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla Legge a carico del soggetto che li corrisponde, e quindi non possono essere autodedotti in fase di dichiarazione ad Inarcassa. Ogni eventuale comunicazione discordante dai quadri sopra indicati determinerà una infedeltà (passibile di sanzioni) sulla comunicazione dei redditi.

Anche i professionisti che hanno adottato il **regime forfettario** introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L.190/2014 (Nuovo Regime Forfettario Agevolato), sono tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2017 (qui purtroppo le istruzioni non sono un gran che) e devono comunicare il reddito derivate dall'esercizio della professione così individuato: **somma dei rigi da LM22 a LM30 colonna 5** riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi la sommatoria di tutti) al netto del rigo LM37.

I professionisti che hanno adottato il **regime agevolato** introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011, e per quelli che hanno adottato il **regime forfettario** di cui alla L. n. 190/2014 e tenuti a compilare il quadro LM devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e compilando i campi da B1 a B7 in tal modo:

- Rigo B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo laddove tale ammontare sia riconducibile all'attività professionale, senza effettuare deduzione del contributo integrativo;
- NON devono valorizzare il rigo B3 del MOD.DICH. relativo al volume di affari professionale effettuato nel 2016 con Iva esigibile in anni successivi, quale conseguenza della salvaguardia del contributo minimo;
- Al rigo B4 il volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti ed esigibili nel 2016 soltanto se queste si riferiscono al regime ordinario (VE39 Modello Iva

2017). Il volume di affari imponibile sarà determinato dalla somma dei righe B2+B4.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 12-13/10/2017

Relazione del Presidente di Inarcassa

Prestazioni ad enti pubblici ad 1,00 €

1) **Prestazioni ad enti pubblici ad 1,00 €** (Consiglio di stato n. 4614/2017)

Il Presidente polemicamente ha esposto la possibile

Fattura:

| | |
|--|--------|
| imponibile | 1,00 € |
| contributo integrativo Inarcassa 4% | 0,04 € |
| imponibile ai fini IVA | 1,04 € |
| IVA 22% | 0,23 € |
| totale | 1,27 € |
| ritenuta d'acconto 20% sull'imponibile | 0,20 € |
| netto in pagamento | 1,07 € |

Ed ecco cosa spetta al professionista

1,07 € e, a detrarre, contributo integrativo ed IVA

da cui incasso del professionista

0,24 €

0,83 €

La cosa evidentemente è ridicola e se ci aggiungiamo (e questo lo metto io) la fattura elettronica, che magari siamo costretti ad affidare al commercialista (che per tale operazione si fa certamente pagare molto di più del nostro incasso), è chiaro che dobbiamo pagare per lavorare, con buona pace del comma 2 dell'**art.2233 Codice Civile** “ ... **in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.** ...

Potrei non aggiungere altro ... ma proprio non ce la faccio a non fare alcune considerazioni:

- la costituzione è carta straccia (art. 35),
- il codice civile è carta straccia (art. 1174 oltre al citato comma 2),
- il codice dei contratti è carta straccia (dlgs 50/2016 obbligo dei parametri),
- l'Anac conta come il 2 di coppe quando briscola è bastoni (vedi punto precedente),
- i vari Consigli Nazionali (Ingegneri, Architetti, Geologi) e, figuriamoci, i vari Ordini e Collegi provinciali non vale neanche la pena di citarli,
- le norme comunitarie, sempre carta straccia (direttive 23 e 25 del 2014), ma questo è meglio non dirlo in giro altrimenti ci arriva qualche bella multa comunitaria certo non di 1 €.

A questo punto qualcuno più in alto del Consiglio di stato dovrebbe fare questa riflessione: **se il Consiglio di stato valuta che il “ritorno di immagine”**

<https://www.architetti.com/wp-content/uploads/2016/10/Sentenza-compensi-professionali.pdf>

possa ben compensare, a pensarci bene **anche far parte del Consiglio di stato** porta da sé che chi ne fa parte **ha un ottimo “ritorno di immagine”**, quindi, se è vero che la **Legge è uguale per tutti**, d'ora in poi anche il loro compenso potrebbe essere di 1 € per ogni sentenza!

- Comitato Nazionale dei Delegati del 12-13/10/2017

Relazione del Presidente di Inarcassa

Risposta dei ministeri al riesame del +3% di interesse sui depositi

Risposta dei ministeri alla richiesta di riesame della delibera di maggiorare del 3% il rendimento delle somme degli iscritti in deposito presso Inarcassa.

La risposta **negativa** è variamente articolata; attendo impazientemente le motivazioni e spero proprio siano diverse da quelle banali della precedente bocciatura che sinteticamente diceva:

... già come cassa date un 1,5% di interesse composto in periodi in cui l'inflazione è zero, ringraziate ... il cielo ...

Ora non solo si dice **No** alla maggiorazione del 3%, ma vi è anche la **richiesta di chiarimenti** sul come si giustifica l'1,5% di interesse sulle somme versate dagli iscritti, quindi si mette in dubbio anche quanto già approvato dai Ministeri stessi (RGP 2012 a seguito della riforma "Fornero"). A dire il vero analoghe comunicazioni sono arrivate anche ad altre cassa, ma ciò nulla toglie a quanto detto.

Aggiungo delle mie considerazioni.

Inarcassa aveva inviato per la terza volta una richiesta esemplare giustificando ampiamente il 3% sulla base della media redditi degli ultimi 5 anni, dimostrando la solidità dei bilanci a 50 anni ed anche oltre (100 anni) ma evidentemente è un dialogo tra sordi (sarebbe meglio dire con un sordo).

Inarcassa vorrebbe il dialogo, ma evidentemente i Ministeri vogliono che i capitali Inarcassa non vadano ad aumentare le misere pensioni future degli iscritti. A quale scopo?

Viene da pensare che si voglia la vacca più grassa possibile prima di mangiarsela.

Si vuole forse cercare di dirottare quei (pochi) risparmi volontari degli iscritti verso le compagnie assicurative che l'1,5% certamente lo offrono? Le compagnie assicurative peraltro hanno scopo di lucro, quindi ci guadagnano, e bene!

Se qualcuno ha delle spiegazioni migliori o più plausibili me ne renda edotto.

Il Presidente Santoro correttamente informa che ha interessato i legali della Cassa per vedere se è possibile **impugnare il provvedimento** in modo da instaurare un'azione che possa essere più efficace delle richieste che vengono non solo disattese, ma che ora hanno un'aggravante nella risposta, in quanto si mette in discussione anche l'1,5% (stabilito dal RGP 2012 approvato anche dagli stessi ministeri che ora chiedono chiarimenti rimettendo tutto in discussione).

- Comitato Nazionale dei Delegati del 12-13/10/2017

Relazione del Presidente di Inarcassa

Polizza sanitaria e contestazioni varie

Prima di sintetizzare quanto detto dal presidente premetto che a tutti i delegati sono arrivate, da più parti, lettere di protesta per l'eventuale non copertura con la polizza sanitaria degli iscritti morosi, anche nel caso si regolarizzino successivamente.

Occorre spiegare che **per entrare nella polizza sanitaria vi sono delle finestre temporali che vanno rispettate**, in quanto, come è logico, le compagnie di assicurazione, a meno di casi particolari, non accettano le iscrizioni in qualsiasi momento, e mi spiego con un esempio.

Se l'iscritto vuole allargare ai familiari la polizza sanitaria, può farlo, in genere, nei soli mesi di gennaio e febbraio. Se tutto l'anno fosse possibile tale estensione, pochissimi farebbero tale estensione in quanto, all'insorgere di una malattia, si potrebbe immediatamente allargare ai familiari la polizza sanitaria, e successivamente richiedere le prestazioni alla

compagnia. L'eccezione classica è, ad esempio, la nascita di un figlio e l'estensione della polizza in occasione della nascita è accettata in qualsiasi periodo dell'anno (con una finestra massima comunque di 2 mesi).

Fatta questa premessa il Presidente ha fornito dei numeri inequivocabili: oltre 21.500 iscritti hanno già ricevuto una lettera circa la loro posizione irregolare, per un importo complessivo di oltre 521 milioni di euro, irregolarità non lievi (quasi 25.000 € pro capite, basta fare la divisione) ed il rinnovo della polizza per questi "inadempienti" costerà oltre 2 milioni di euro, che ovviamente andranno spalmati su tutti gli altri 186.000 "regolari" in quanto le probabilità di avere in cassa quei 2 milioni di euro è nulla o quasi.

Far entrare chi si regolarizzerà in seguito è un assurdo in quanto le compagnie di assicurazione non accetteranno le iscrizioni in qualsiasi momento, quindi sono i numeri che impongono tale taglio.

D'altra parte non sono neppure considerati irregolari coloro che hanno un debito, ante 2016, di meno di 500 €, e l'anno 2017 non viene neppure preso in considerazione, quindi si ha a che fare con degli "incalliti".

Anche i regolari soffrono la crisi tanto che ad oggi sono in corso 60.000 piani di rateazione (è chi ha rateato il debito è regolare sinché mantiene fede agli impegni) quindi questi oltre 21.500 iscritti hanno la possibilità di mettersi in regola, ma debbono farlo subito altrimenti non avranno la copertura neanche con una regolarizzazione tardiva.

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 12-13/10/2017
Relazione del Presidente di Inarcassa
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi Legge 232/2016.

Nell'ultimo articolo in cui trattavo il **Cumulo gratuito** dei periodi assicurativi concludevo "E' ovvio che qualcosa non funziona, vedremo gli sviluppi."

Ed ecco gli sviluppi che partono da modifiche normative introdotte con la "finanziaria 2017" (Legge 232/2016)

<http://www.camera.it/temiap/2016/12/23/OCD177-2628.pdf>

ove le modifiche vengono concentrate nell'art. 1 commi dal 195 al 198 (Cumulo dei periodi assicurativi) scritti in perfetto burocratese

"195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi ..."

mi fermo qui, a voi i commenti.

Per fortuna qualcuno ha riassunto e sintetizzato:

i suddetti **commi** modificano i requisiti per l'accesso al cumulo, i termini di pagamento dei trattamenti e norme transitorie per chi ha già presentato domanda di ricongiunzione o totalizzazione.

Ma cosa conviene? Il cumulo la totalizzazione o la ricongiunzione (che in alcuni casi potrebbe addirittura esser gratuita o quasi?

Ogni caso è un caso a sé e vi rinvio ad un paio dei tanti articoli che ovviamente non possono essere aggiornati con la normativa sopravvenuta:

<http://www.csauniversitafigu.org/sito/circolari/106-previdenza/613-pensioni-2015-come-scegliere-tra-totalizzazione-e-cumulo.html>

https://www.laleggepertutti.it/137154_totalizzazione-cumulo-o-ricongiunzione

Inarcassa, sempre all'avanguardia, ha approfondito il problema sulla base delle nuove direttive legislative che danno più autonomia ai singoli enti, ed ha proposto delle modifiche al proprio RGP in modo da dare attuazione pratica.

Se ricorderete i costi del cumulo erano pazzeschi (oltre 500.000.000 di €) ma ora sono stati ridimensionati di un fattore 10 (circa 50.000.000 di €) con il principio che a parità di versamenti un ingegnere o architetto che se ne è andato da Inarcassa non può ricevere pensione o spezzoni di pensione superiori a chi è rimasto in Inarcassa, e le regole debbono essere le stesse per tutti, e non di favore per chi si è allontanato da Inarcassa.

Il maggiore costo è legato alle necessarie anticipazioni dovute all'anticipazione della pensione, altrimenti il cumulo, con le stesse regole per tutti, non avrebbe avuto oneri pensionistici.

In riunione il 12 ottobre, poco prima della votazione per approvare le modifiche al RGP, è giunta la notizia di una circolare INPS in pari data (12 ottobre), emanata di concerto con i ministeri, per cui la decisione è stata spostata al giorno successivo per la necessaria verifica delle proposte con la predetta circolare

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2012-10-2017.htm>

Dopo lo studio "notturno" verificato che non vi erano elementi di contrasto, il cumulo gratuito è stato approvato a stragrande maggioranza e sarà rapidamente inviato ai ministeri per la necessaria approvazione (è dell'ultim'ora la notizia dell'invio già avvenuto).

Chi ha interesse ad avere il testo approvato (non ancora vigente per quanto detto) può chiedermelo e provvederò ad inviarlo, con la precisazione che non è detto sia il testo definitivo in quanto occorre che i ministeri si esprimano in merito.

Appuntamento presumibilmente ai primi di dicembre, dopo il prossimo CND.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

Per i riferimenti ufficiali consultare il sito <http://www.inarcassa.it/site/home.html>

Gli articoli precedenti sono (in ordine cronologico) all'indirizzo

<http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/delegato.aspx>